

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-ter**} N. **73-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **FONTAN**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

PARENTI

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 5 marzo 1998

Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con riferimento ad un procedimento penale pendente presso tale autorità giudiziaria nei confronti dell'onorevole Tiziana PARENTI per il reato di diffamazione col mezzo della stampa. La fattispecie che si addebita all'onorevole Parenti consiste nell'aver rilasciato una intervista al quotidiano « *Il Tempo* » — pubblicata sul numero del 30 ottobre 1996, alla pagina 5, dal titolo « *In Austria il tesoro del PCI* » e altresì sovratitolata: « *L'intervista: per Tiziana Parenti la cassaforte nascosta in un fitto sistema di scatole cinesi* ». Nell'ambito dell'intervista, articolata, ovviamente, in domande e risposte, queste ultime riportate tra virgolette, l'onorevole Parenti, dopo aver riferito di quelli che a suo dire erano i metodi di finanziamento dell'allora PCI affermava che « *altre forme di finanziamento erano le società immobiliari, le società di assicurazioni, vedi l'UNIPOL, dove sono passate tutte le tangenti e sulla quale nessuno è mai intervenuto* ». Proprio di tale ultima frase si è doluta la società UNIPOL Assicurazioni che ha sporto atto di querela in data 27

dicembre 1996. La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 14 luglio 1999, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Parenti.

La decisione, maturata all'unanimità è stata nel senso dell'insindacabilità in quanto si è rilevato che le frasi proferite dal deputato in questione — sia pure astrattamente diffamatorie nei confronti della società querelante — costituiscono tuttavia, con chiara evidenza, un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare. Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale nel dibattito politico.

Per questi motivi la Giunta propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Rolando FONTAN, *Relatore*.